

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL  
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

## SOMMARIO

<b>PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. COMITATO UNITARIO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO .....</b>	<b>7</b>

## PREMESSE

- a) La società “Isola Azzurra” (di seguito anche solo “Società”) è una società a totale partecipazione pubblica, con sede in ....., via ....., P.IVA ....., costituita con atto n. .... del ..... a repertorio del ..... a far data dal ....., ai sensi degli artt. 14, c. 1, lett. c), e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- b) il relativo capitale sociale è attualmente ripartito tra gli Enti locali di seguito elencati, ciascuno nella misura sotto riportata:

Socio	Percentuale di partecipazione
Comune di Capri	....%
Comune di Anacapri	....%

- c) la Società risulta allo stato incaricata della gestione del servizio di igiene ambientale (di seguito anche solo “SIA”) nei territori comunali di Capri e di Anacapri;
- d) il d.lgs. n. 201/2022, che reca la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne prevede la possibilità di affidamento della gestione a favore di società *in house*, a condizione che, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il Comune o i Comuni titolari del capitale sociale esercitino sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società svolga la parte prevalente della propria attività (pari ad almeno l’80% del fatturato) in favore dell’Ente o degli Enti locali che la controllano;
- e) l’espressione “*controllo analogo*” allude al potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’organismo *in house* attraverso modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società controllata non resta affidata alcuna rilevante autonomia sulle decisioni fondamentali, in ordine cioè a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative;
- f) il “*controllo analogo congiunto*” è definito, ai sensi dell’art. 2, lett. d), d.lgs. n. 175/16, come «*la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*»;
- g) per espresso rinvio della norma definitoria richiamata alla precedente lettera f), la situazione di controllo analogo congiunto si verifica «*al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;
- h) il richiamato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023 e, per l’effetto, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al predetto d.lgs. n. 50/16 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.

36 o, in mancanza, ai principi desumibili da quest'ultimo (cfr. art. 226, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 36/23);

- i) secondo la definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. e), Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/23, per «*affidamento in house*» deve intendersi «*l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE*»;
- j) alla luce di quanto esposto alle precedenti lettere h) e i), la situazione di controllo analogo congiunto definita dall'art. 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016 di cui alla precedente lettera f) si verifica, per quanto di interesse in specie, alle condizioni indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, Direttiva 24/2014/UE, cui rinvia l'art. 3, c. 1, lett. e), Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, ovvero quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, ancorché singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- k) se è vero che, secondo il Consiglio di Stato (sez. V, 22 ottobre 2021, n. 7093), una partecipazione “pulviscolare” dovrebbe considerarsi in via di principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti alla società *in house* di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della stessa, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa, in presenza di interessi potenzialmente contrastanti; tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ha, al contempo, chiarito che i predetti soci pubblici ben possono sopperire a detta situazione di debolezza e realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare, in forma congiunta, il «*controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata*» (cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578), stipulando patti parasociali e/o adottando la formula di un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun Ente locale, o loro delegati. Al riguardo, è stato precisato che «*gli speciali organi di controllo di questo tipo sono pur sempre organi della società previsti dai relativi statuti e, eventualmente, regolamentati da atti negoziali deliberati dalla società stessa, non ponendosi, per le società in house, il divieto, sancito dall'art. 11, comma 9, lett. d) d.lgs. n. 175 del 2016, per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”, poiché tale divieto non è ripetuto nell'art. 16 dedicato proprio alle*

*società in house, la cui disciplina appare, pertanto, speciale e derogatoria»* (cfr. «Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo Unico delle società pubbliche» approntato dall'ANAC e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 27/5/2022, che rinvia a Cons. St., sez. V, 26/10/2020, n. 6460);

- l) nel rispetto delle indicazioni rivenienti da quanto precede, è necessario conformare la società “Isola Azzurra” facendone organismo *in house* dedicato allo svolgimento del SIA nell’interesse degli Enti locali che ne siano soci affidanti;
- m) per effetto dell’art. 1 dello statuto, la società “Isola Azzurra” risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica totalitaria, tra i Comuni di Capri e Anacapri, per i quali realizza la propria attività attraverso il modello di gestione dell’*in house providing*;
- n) lo schema del presente Regolamento, prima di essere formalmente recepito e fatto proprio dalla Società, è stato sottoposto a previa approvazione da parte degli Enti locali soci affidanti, che vi hanno provveduto con:
  - deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Capri n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2025;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Anacapri n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2025;
- o) con l’adozione del presente Regolamento, gli Enti locali soci affidanti danno attuazione alla previsione dell’art. 22 dello Statuto, definendo concordemente le modalità di esercizio di un controllo congiunto sulla società “*Isola Azzurra*”, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

\* \* \*

## **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1.1. La società “*Isola Azzurra*” è costituita per lo svolgimento del SIA nei territori degli Enti locali affidanti, i quali Enti locali affidanti su di essa esercitano il controllo analogo congiunto secondo le modalità e nelle forme disciplinate, oltre che dallo Statuto, dal presente Regolamento.
- 1.2. Il rapporto intercorrente tra gli Enti locali affidanti e la Società risulta caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento, supervisione e controllo dei primi sulla seconda, ciò che consente di assicurare, da parte degli stessi un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società “*Isola Azzurra*”, senza che in capo a quest’ultima residui alcuna rilevante autonomia decisionale.
- 1.3. Il controllo analogo congiunto (a) viene esercitato al fine di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza del SIA ai principi costituzionali, comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale; (b) si esplica attraverso l’attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo, economico,

finanziario, patrimoniale, strategico e sui principali atti di ordinaria amministrazione, finalizzato a verificare la costante rispondenza del SIA erogato agli obiettivi che gli Enti locali affidanti annettono all'attività della Società.

- 1.4. La società “*Isola Azzurra*” è chiamata a operare nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo congiunto sulle società *in house*.
- 1.5. Il presente Regolamento verrà sottoposto alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie nel tempo.

## **2. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

- 2.1. L'Organo Amministrativo di “*Isola Azzurra*” è dotato di tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione della Società, da esercitare in conformità e nei limiti di quanto disposto, oltre che dallo Statuto, anche dal presente Regolamento, in modo da non pregiudicare l'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti locali affidanti.
- 2.2. Competono in ogni caso al Comitato Unitario di cui al successivo art. 3 le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dal presente Regolamento e dall'art. 22 dello Statuto.

## **3. COMITATO UNITARIO**

- 3.1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, al fine di disciplinare la collaborazione tra gli Enti locali affidanti per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, essi istituiscono il Comitato Unitario (di seguito anche solo il “Comitato”).
- 3.2. Il Comitato è costituito in un numero complessivo di 3 componenti così individuati:
  - n. 1 componente per il Comune di Capri: individuato tra il Responsabile finanziario dell'Ente e il Responsabile del servizio di igiene ambientale dell'Ente, e che, in relazione a specifiche tematiche, di volta in volta potrà essere affiancato alle riunioni del Comitato da un tecnico della materia;
  - n. 1 componente per il Comune di Anacapri: individuato tra il Responsabile finanziario dell'Ente e il Responsabile del servizio di igiene ambientale dell'Ente, e che, in relazione a specifiche tematiche, di volta in volta potrà essere affiancato alle riunioni del Comitato da un tecnico della materia;
  - n. 1 componente nominato dall'assemblea del SAD n. 9 Isola di Capri ed individuato di comune accordo tra i soci componenti l'assemblea, cui attribuire le funzioni di presidente del Comitato Unitario, e che, in

relazione a specifiche tematiche, di volta in volta potrà essere affiancato alle riunioni del Comitato da un tecnico della materia;

I rappresentanti del Comitato cessano di diritto dall'incarico nel momento in cui il socio che essi rappresentano in seno al Comitato recede, è escluso o, comunque, in qualsiasi caso in cui cessi l'affidamento in house dell'Ente locale che ha designato tali rappresentanti nel Comitato.

3.3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

3.4. Vengono rimessi al Comitato:

- Il controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio);
- Gli atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio e dei relativi atti conseguenti;
- La verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'EdA nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge.

3.5. Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo analogo, gli organi sociali di Isola Azzurra, per quanto di competenza, sono tenuti a inviare al Comitato Unitario:

- il budget e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- il bilancio di esercizio e i suoi allegati;
- gli ulteriori atti indispensabili al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società.

3.6. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

3.7. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento tra gli Enti locali affidanti per l'esercizio dei poteri, a ciascuno di essi spettanti, di informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società. A tal fine, il Comitato si riunisce almeno una volta a semestre. A tali riunioni il Comitato può invitare l'Organo Amministrativo, oltre a dipendenti apicali della Società e a chiunque, anche esterno alla Società, possa fornire un contributo utile alla discussione dei temi da trattare. L'Organo Amministrativo della Società è comunque convocato per apposita audizione almeno una volta all'anno circa lo stato di attuazione degli obiettivi fissati e/o degli indirizzi formulati.

3.8. Il Comitato vigila anzitutto sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati dalla Società, segnalando all'Organo Amministrativo eventuali

disfunzioni o anomalie nella gestione degli stessi e proponendo, se del caso, i necessari correttivi. In particolare, il Comitato vigila sul fatto che la società “*Isola Azzurra*” garantisca la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali affidanti a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.

- 3.9. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza; in particolare, il controllo analogo congiunto è esercitato *ex ante*, in via contestuale ed *ex post*.
- 3.10. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare - sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.
- 3.11. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso pieno e incondizionato agli atti della Società, nonché ai dati e alle informazioni necessarie per poter svolgere le attività istruttorie prodromiche all'esercizio del potere di controllo proprie del Comitato, salve le esigenze di riservatezza derivanti dalla disciplina applicabile in materia.
- 3.12. In ogni caso, ciascun Ente locale affidante avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti locali.
- 3.13. Il Comitato avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi erogati dalla Società e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti locali affidanti per il tramite del Comitato.
- 3.14. L'assunzione della carica di componente del Comitato non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento.
- 3.15. I componenti del Comitato non possono rivestire cariche all'interno della Società, né essere delegati a rappresentare il socio in assemblea.

#### **4. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

- 4.1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Comune capofila del SAD n. 9 Isola di Capri.
- 4.2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, di regola presso la sede della Società, anche su richiesta di ogni Ente locale affidante rappresentato nel Comitato medesimo. Il Comitato è

altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti del Comitato almeno 3 (tre) giorni solari consecutivi prima di quello fissato per la seduta, a mezzo pec o e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

- 4.3. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Vicepresidente, individuato tra i rappresentanti del Comitato, che dura in carica 3 (tre) anni o, comunque, fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento.
- 4.4. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, il Comitato esprime le proprie decisioni perseguendo l'unanimità tra i componenti, nel caso in cui a quest'ultima non possa pervenirsi il comitato si esprime a maggioranza. Resta in ogni caso inteso che, anche in presenza di una maggioranza, ai fini della adozione di una decisione esclusivamente riguardante il servizio nel territorio di un Ente locale socio della Società, sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole di entrambi i rappresentanti di tale Ente locale. Delle sedute è redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, inviato all'Organo Amministrativo e a tutti gli Enti locali affidanti. Il Segretario verbalizzante è designato a cura del Presidente del Comitato all'interno dei suoi componenti o anche esternamente ad essi.
- 4.5. Ogni comunicazione indirizzata al Comitato dovrà essere trasmessa al Presidente che ne darà comunicazione agli altri componenti del Comitato.